

## Giurisprudenza

# Corte Ue, Iva con fischio di inizio al momento dell'incasso effettivo

29 Novembre 2018

All'attenzione dei giudici europei la controversia tra il Fisco tedesco e una società che presta servizi di agenzia sportiva, collocando i propri giocatori in cambio di provvigioni

Thumbnail  
Image not found or type unknown

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una società tedesca e la propria Amministrazione finanziaria in merito al corretto assoggettamento a Iva di pagamenti rateizzati.

## Il procedimento principale

La società ricorrente presta servizi di agenzia sportiva nel campo del calcio professionistico.

Al momento in cui la società colloca un proprio giocatore riceve una provvigione dal club, pagata ratealmente su base semestrale, per tutto il periodo in cui il giocatore resta sotto contratto con la squadra e sia titolare della licenza sportiva rilasciata dalla Lega di calcio tedesco.

Per il periodo d'imposta 2012 la ricorrente ha determinato il proprio volume d'affari, ai fini Iva, sulla base dei corrispettivi pattuiti, come stabilito dalla normativa interna tedesca.

A seguito delle risultanze di una verifica fiscale condotta nel 2015, l'Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento Iva ritenendo che, in ragione del "*principio della contabilità per competenza*", nel 2012 la società avrebbe dovuto integralmente assoggettare a Iva le provvigioni inerenti i contratti di lavoro a durata determinata dei giocatori con scadenza nel 2015.

La società ha impugnato l'atto impositivo e i giudici di primo grado hanno ritenuto fondate le tesi della ricorrente, confermando la correttezza del metodo utilizzato dalla contribuente, in quanto le provvigioni oggetto di controversia non erano certe nel 2012 e che la relativa imposta era esigibile solo alla data dell'effettiva percezione.

L'Amministrazione finanziaria tedesca ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte tributaria

federale.

I giudici del rinvio si sono interrogati sulla corretta interpretazione dell'articolo 63 della direttiva Iva - che detta la regola dell'esigibilità dell'imposta relativa a una prestazione di servizi al momento in cui tale prestazione è effettuata - nell'ipotesi in cui il relativo corrispettivo non sia esigibile o sia soggetto a condizione, alla luce del successivo articolo 90, che disciplina il diritto alla riduzione della base imponibile nel caso di mancato pagamento del corrispettivo.

A riguardo, l'integrale pagamento dell'Iva al momento della intermediazione comporta, di fatto, il versamento anticipato dell'imposta, in potenziale contrasto con i principi generali di uguaglianza e proporzionalità in materia di Iva.

### **Le questioni pregiudiziali**

La Corte tributaria federale ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- con la prima domanda, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se l'articolo 63 della direttiva Iva debba essere interpretato restrittivamente, nel senso che il corrispettivo della prestazione sia esigibile o quantomeno il suo pagamento non sia soggetto a condizioni
- in caso di risposta negativa, il giudice ha chiesto se il soggetto passivo sia tenuto a versare anticipatamente l'imposta dovuta a titolo della prestazione per un periodo di due anni, qualora possa ottenere il corrispettivo per la sua prestazione soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto generatore dell'imposta
- infine, se gli Stati membri possano essere autorizzati ad accordare una riduzione della base imponibile già per il periodo d'imposta in cui è sorto il fatto generatore dell'imposta, qualora il soggetto passivo possa incassare l'importo dovuto per la prestazione soltanto due anni dopo il verificarsi del fatto, in quanto tale importo non è ancora esigibile.

### **Il giudizio della Corte**

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice nazionale ha chiesto lumi in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 63 della direttiva Iva, per sapere se una prestazione di servizi non debba considerarsi "effettuata" quando il suo corrispettivo non sia né esigibile né soggetto a condizioni, con conseguente esigibilità parziale dell'Iva.

Al riguardo, la Corte ha richiamato il successivo articolo 64 della direttiva, secondo cui, "se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi ... le prestazioni di servizi si considerano

*effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti”.*

Di qui la regola che il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la prestazione di servizi (articolo 63) e, dall'altro, che le prestazioni di servizi che comportano pagamenti successivi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali pagamenti (articolo 64).

In quest'ottica, la questione riguarda il fatto se, nell'ipotesi di una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente i cui corrispettivi siano rateizzati e soggetti a condizione per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione, il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta si considerano verificati alla data dell'intermediazione.

Sulla base dell'interpretazione delle norme citate e di una costante giurisprudenza, gli eurogiudici si sono espressi nel senso che, *“per le prestazioni che comportano pagamenti successivi, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diviene esigibile al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali pagamenti”*, sulla base di un principio *“di cassa”*.

Spetta poi al giudice nazionale verificare che la prestazione rientri tra quelle che comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi.

Nel caso di specie, i giudici della Corte ritengono che si rientri in tale ipotesi, trattandosi, in buona sostanza, di negoziazioni inerenti il trasferimento di un giocatore a una società calcistica per un certo numero di stagioni, remunerate con pagamenti rateizzati sottoposti a condizione (presenza del contratto di lavoro e della licenza calcistica), per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione.

Se ne deduce, pertanto, che il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta si considerano verificati al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono i pagamenti effettuati dalla società calcistica e non alla data dell'intermediazione.

## **Il principio**

Alla luce di quanto rilevato in precedenza, la Corte di giustizia europea ha dichiarato il seguente principio:

*“L'articolo 63 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che osta a che il fatto generatore e l'esigibilità dell'imposta relativa a una prestazione di servizi di intermediazione nel trasferimento di calciatori professionisti da parte di un agente - quale quella in esame nel procedimento principale - oggetto di pagamenti rateizzati e assoggettati a condizione per un periodo di diversi anni dopo l'intermediazione, siano considerati avvenuti alla data di quest'ultima”.*

**Data della sentenza**

29 novembre 2018

**Numero della causa**

C-548/17

**Nome delle parti**

- *Finanzamt Goslar*

**contro**

- *Baumgarten Sports & more GmbH*

di

**Emiliano Marvulli**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/corte-ue-iva-fischio-inizio-al-momento-dellincasso-effettivo>